

N. R.G. 342/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:

dott. [REDACTED] **Presidente**
dott. [REDACTED] **Consigliere**
dott. [REDACTED] **Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 342/2020 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 22/06/2022, promossa**

da

C [REDACTED] S.A.S. - [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] di

Benevento, dell'avv. [REDACTED]

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 342/2020
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Leasing



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

APPELLANTE

c o n t r o

I [REDACTED] SPA già U [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 25/2020 del 02/01/2020.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

In via istruttoria:

= disporre consulenza tecnico contabile d'ufficio e nominare un esperto al quale assegnare i seguenti quesiti:

- 1) Accerti il CTU, per i contratti di *leasing* oggetto di causa e per i relativi atti di modifica contrattuale, se il tasso effettivo globale alla pattuizione risulti superiore al tasso soglia usura di cui alla Legge numero 108/1996.



Per la determinazione del tasso effettivo globale, tenga conto di tutti gli oneri previsti a carico dell'Utilizzatore, ivi compresi:

- le spese di istruttoria;
- le spese di perizia;
- i premi di assicurazione;
- il canone iniziale;
- il corrispettivo di prelocazione;
- i canoni periodici;
- le spese di incasso canoni;
- il prezzo finale di acquisto o riscatto;
- gli interessi di mora;
- la penale di risoluzione anticipata.

In caso di tasso effettivo globale superiore al tasso soglia usura, il CTU rielabori il piano dei pagamenti senza alcuna applicazione di interessi e determini, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla società utilizzatrice, le somme indebitamente versate a titolo di interessi usurari, e determini l'eventuale residuo debito a carico della stessa, tenuto conto del solo capitale da rimborsare ed imputando al capitale tutti i pagamenti da questi effettuati.

2) Accerti il CTU se, per i contratti di *leasing* oggetto di causa e per i relativi atti di modifica contrattuale, il tasso di mora alla data di stipula



risulti superiore al tasso soglia usura di cui alla Legge numero 108/1996.

In caso di tasso di mora superiore al tasso soglia usura, il CTU rielabori il piano dei pagamenti senza alcuna applicazione di interessi e termini, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla società utilizzatrice, le somme indebitamente versate a titolo di interessi usurari, e determini l'eventuale residuo debito a carico della stessa, tenuto conto del solo capitale da rimborsare ed imputando al capitale tutti i pagamenti da questi effettuati.

3) Accerti il CTU, per i contratti di *leasing* oggetto di causa e per i relativi atti di modifica contrattuale, se il tasso *leasing* indicato nei singoli atti contrattuali includa, o meno, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Decreto Legislativo numero 385/1993 (T.U.B.), tutti gli oneri previsti a carico dell'Utilizzatore, ivi compresi:

- le spese di istruttoria;
- le spese di perizia;
- i premi di assicurazione;
- le imposte e tasse;
- il canone iniziale;
- il corrispettivo di prelocazione;
- i canoni periodici;
- le spese di incasso canoni;
- il prezzo finale di acquisto o riscatto.



In caso di tasso leasing contrattuale non conforme al tasso effettivo globale, il CTU rielabori il piano dei pagamenti applicando, in luogo delle condizioni economiche contrattuali, il tasso sostitutivo previsto dall'articolo 117, settimo comma, Decreto Legislativo numero 385/1993 (T.U.B.), quindi il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per la società utilizzatrice, emessi nei dodici mesi precedenti ciascun pagamento dovuto.

Eseguita la rielaborazione del piano dei pagamenti, il CTU accerti le somme versate in eccedenza dalla società utilizzatrice rispetto ad ogni pagamento dovuto e determini l'eventuale residuo debito a carico della stessa, tenuto conto del piano dei pagamenti come rielaborato, nonché dei pagamenti effettuati dall'Utilizzatore.

Nel merito:

1) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole riguardanti le clausole contenenti le condizioni economiche nei contratti di locazione finanziaria numeri 5015347 del 9 ottobre 2007, come modificato con successivo atto del 23 febbraio 2010, 6054633 e 6054629 del 17 dicembre 2010, per la usurarietà degli interessi in essi pattuiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1815, secondo comma, del Codice Civile, con ogni conseguenza relativa.



2) Di conseguenza, ed in adempimento dei contratti di locazione finanziaria numeri 5015347 del 9 ottobre 2007, come modificato con successivo atto del 23 febbraio 2010, 6054633 e 6054629 del 17 dicembre 2010, e di cui ai punti 1→7 della premessa, imputare a capitale tutte le somme da essa pagate a titolo di interesse, nonché accertare e determinare le eventuali residue somme dovute a saldo.

3) Condannare la U [REDACTED] S.p.A. (anche quale società subentrata, per fusione per incorporazione, alla [REDACTED] S.p.A.), in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto difensore ex articolo 93 c.p.c..

4) Il tutto con sentenza esecutiva come per legge.

Dell'appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, *contrariis reiectis*:

- rigettare l'appello avversario e ogni domanda, eccezione ed istanza in esso contenuta, in quanto inammissibile, generica e priva di fondamento, con conseguente conferma della sentenza n. 25/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo;

- in ogni caso e in subordine, rigettare ogni pretesa, eccezione ed istanza istruttoria *ex adverso* spiegata, in quanto inammissibile, generica e priva di fondamento, e, in forza di quanto sopra esposto ed eccepito, mantenere



indenne I [REDACTED] spa da ogni pretesa formulata dall'odierna appellante.

Con vittoria di onorari e spese di lite, comprese quelle relative al giudizio di primo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 25/2020 del 02/01/2020 il tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, respinse le domande di C [REDACTED] sas volte all'accertamento della nullità di tre contratti di locazione finanziaria conclusi dalla stessa negli anni 2007 e 2010 con [REDACTED] spa, poi incorporata in U [REDACTED] spa (e recentemente in I [REDACTED] spa vv *infra*).

Si trattava, in particolare, di un primo contratto (n. 5015347) sottoscritto in data 9 ottobre 2007 e modificato il 23 febbraio 2010, finalizzato all'acquisto dalla [REDACTED] S.r.l. di una porzione immobiliare su quattro livelli in corso di ristrutturazione, da adibire a casa di riposo per anziani, e di un secondo e un terzo sottoscritti in data 17 dicembre 2010, finalizzati entrambi al finanziamento delle opere da realizzarsi sulla porzione immobiliare.

L'attrice, nel suo atto di citazione avanti al tribunale notificato il 14/11/2018, lamentava in particolare che gli interessi pattuiti dovessero



ritenersi usurari, con particolare riferimento agli interessi moratori, chiedendo quindi che, in applicazione dell'art. 1815/2 cc, fossero imputate a capitale tutte le somme già pagate sino al 2018 accertando così l'eventuale residuo dovuto a saldo.

Secondo il tribunale invece:

- l'interesse moratorio non poteva concorrere al superamento della soglia usuraria in assenza di una puntuale rilevazione al fine dell'accertamento del tasso medio per calcolare la c.d. soglia secondo la legge n. 108/96;
- anche argomentando in tal senso, non poteva condividersi la modalità di calcolo del TAEG dei singoli contratti ove realizzava una sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio al fine di raffrontarlo con il c.d. tasso soglia, dovendosi inoltre escludere la rilevanza, a tal fine, della clausola penale di estinzione anticipata;
- era in ogni caso prevista una clausola di salvaguardia con cui la società di *leasing* si impegnava a mantenere il tasso al di sotto della soglia usuraria, non essendo provato che tale misura fosse stata in concreto superata.

Con atto di citazione notificato il 4/5/2020 l'attrice ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte tutte le domande formulate dall'attrice in I grado.



U [REDACTED] spa si è costituita in data 24.11.2020 instando per l'integrale reiezione delle domande avversarie e la chiamata della cessionaria dei contratti [REDACTED] S.r.l.

Il 16/12/2020 si è svolta, tramite scambio e deposito telematico di note scritte, la prima udienza di trattazione avanti a questa Corte in cui C [REDACTED] sas ha sostenuto che la cessione fosse già avvenuta nelle more del giudizio di primo grado e pertanto dovesse trovare applicazione il disposto dell'art.111 c.p.c. L'appellata società ha invece insistito per l'integrale rigetto delle domande ed eccezioni di controparte e chiesto fissarsi udienza di precisazione conclusioni, senza ulteriore istruttoria e senza contestare quanto statuito dall'appellante in merito alla chiamata della cessionaria, né insistendo sul punto nelle proprie conclusioni, rinunciando in fatto alla chiamata in causa.

Nelle more del giudizio U [REDACTED] spa è stata fusa per incorporazione in I [REDACTED] spa, con efficacia dal 16/5/2022.

Con atto depositato il 9/6/2022 si sono costituiti per l'appellante gli avvocati [REDACTED]. Poiché la procura alle liti loro rilasciata e allegata all'atto non contiene un'esplicita revoca del mandato al precedente difensore avv.to [REDACTED] [REDACTED], deve ritenersi che l'appellante sia attualmente assistita disgiuntamente da tutti e tre i legali.



Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 22/06/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** la C [REDACTED] S.A.S lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.2 L.108/96, art.1 D.l. 394/2000, 664 c.p.c. e 1815 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, con particolare riferimento al capo in cui questi ha stabilito che - anche a seguito della pronuncia della Suprema Corte con cui si afferma l'impossibilità di distinguere dal punto di vista funzionale interessi moratori e corrispettivi rendendoli pertanto soggetti entrambi alla disciplina antiusura (Cass. n.24738/2018) – ciò non equivale all'automatica applicazione di tale disciplina agli interessi di mora. Secondo l'appellante sarebbe prevalente, in quanto norma di interpretazione autentica, l'art. 1 del D.L. n. 394/2000 secondo cui: *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Sostiene essere errato il rigetto della tesi da lui propugnata secondo cui il *“limite stabilito dalla legge”* dovrebbe rinvenirsi, in assenza di diversa previsione normativa, nel tasso soglia come ricavato a partire dal TEGM,



rilevato statisticamente solo con riferimento agli interessi corrispettivi.

Non sarebbe quindi condivisibile la tesi adottata dal giudice di prime cure secondo cui: *“La disomogeneità del parametro di riferimento (tasso soglia) rispetto al dato concreto da verificare (interesse di mora) convince della inutilizzabilità (rectius della inapplicabilità) di tale parametro per la valutazione di usurarietà degli interessi di mora.”*.

Il giudice di primo grado ha inoltre osservato che l'attrice, nelle sue ricostruzioni, calcolava l'ammontare del TAEG in due modi alternativi fra loro:

- prima sommando tutte le voci di costo tranne quella relativa alla penale per la risoluzione anticipata e con l'inserimento non degli interessi di mora ma della sola maggiorazione dei corrispettivi al tasso di attualizzazione;

- poi computando gli interessi di mora insieme a tutte le altre voci di costo.

Pertanto il giudice osservava che entrambi i procedimenti adottati nella perizia di parte sarebbero scorretti in quanto interessi di mora e interessi corrispettivi sono parametri disomogenei che non possono essere sommati tra loro, e in quanto la penale *“per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382-1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 cod. pen., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente*



dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento” (v. Cass. Pen. n. 29010/2018).” (pag.6 sentenza di primo grado).

L'appellante sostiene invece che secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Terza Sezione Civile, 17 ottobre 2019, n. 26286), pur non essendo possibile la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori in quanto tra loro disomogenei, “...laddove il contratto prevede che il tasso degli interessi moratori è determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi pattuiti un certo numero di punti percentuale, occorre far riferimento, per individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati, al valore complessivo risultante da tale somma e non ai soli punti percentuali aggiuntivi.”. Inoltre il “tasso soglia di mora” può essere calcolato, secondo tale sentenza, a partire dal TAEG nonostante il tasso di mora non sia statisticamente rilevato a tal fine da Banca d'Italia in quanto “poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione



unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto) ”.

Argomenta pertanto l'appellante che il proprio consulente nella relazione depositata in primo grado abbia non già effettuato un mero cumulo delle due soglie, ma abbia semplicemente determinato, come da tecnica redazionale del contratto stesso, l'ammontare degli interessi moratori aggiungendo ai corrispettivi i punti percentuali previsti dal contratto, e allo stesso modo abbia determinato il tasso di mora "soglia" incorporando nel calcolo del TAEG la sola maggiorazione degli interessi corrispettivi da applicarsi in caso di mora.

Infine, asserisce l'appellante che la penale per la risoluzione anticipata del contratto dovrebbe rientrare nel calcolo dei "corrispettivi" rilevanti al fine del superamento del tasso soglia usurario, anche se la dazione di tale somma non è certa ma subordinata all'eventualità di risoluzione anticipata del contratto.

Il motivo è infondato.



Le questioni sottoposte all'esame del Collegio sono state oggetto di valutazione da parte della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020 in materia di interessi moratori, che si è pronunciata sulla *vexata quaestio* se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpc c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se, in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori, siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.

Hanno affermato le Sezioni Unite che: *“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.*

La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la



formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. ... Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. ... Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna, dunque, nessuna pretesa restitutoria può essere giustificata e, pertanto, trovare accoglimento».

Tale giurisprudenza afferma pertanto che senza dubbio gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ma che la soglia sopra la quale essi sono da considerarsi usurari va calcolata autonomamente, in quanto permane il principio, affermato da costante giurisprudenza, per cui interessi moratori e corrispettivi hanno cause diverse e sono dovuti in momenti ben distinti, donde la scorrettezza di una loro mera sommatoria e del loro raffronto a un parametro unico.

Il metodo per determinare empiricamente tale soglia consiste nell’aggiungere al TEGM di riferimento del periodo la maggiorazione di cui ai decreti (pari a 2,1 punti percentuali in tutti i decreti di riferimento



dei contratti di cui è causa) e applicare la maggiorazione del 50% alla somma così determinata (ovvero, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legge n.70/2011, il cui art.5, lett.d, ha rideterminato lo spread ai fini della determinazione del tasso soglia usura nella misura del 25% + 4 punti percentuali nel limite massimo di 8)¹.

Va a tal fine osservato che le critiche alla rilevazione del 2,1% in quanto riferita a molti anni fa non hanno fondatezza, tenuto conto che la maggiorazione per la mora non è soggetta alle fluttuazioni che caratterizzano i tassi corrispettivi, tanto che anche le rilevazioni più recenti non si scostano soverchiamente da quel valore. Infatti recenti rilevazioni² evidenziano tassi medi di mora del 1,9% per i mutui ultraquinquennali, e quindi pressoché identici a quelli del 2001, mentre la media dei tassi di mora per il *leasing* è sensibilmente più alta (4,1%) con ulteriore aumento del TEGM sul quale calcolare la soglia.

Parimenti infondata deve ritenersi la pretesa d'includere nel calcolo del tasso effettivo la penale di estinzione anticipata, come ormai pacifico in giurisprudenza³.

Per le considerazioni che precedono non può essere condivisa e va perciò disattesa la determinazione del tasso soglia secondo il metodo indicato dal

¹ decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106,

² vv. circolare Mise, dip. Tesoro, 24/3/2022, art. 3 co. V,

³ Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (Rv. 664250 - 01); Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022 (Rv. 665525 - 01)



consulente di parte appellante, come da relazione allegata al fascicolo di primo grado, sulla base del quale al TEGM di ogni contratto è sommata la maggiorazione di mora, non essendo lo stesso conforme al criterio dettato dalla Suprema Corte⁴.

Può quindi passarsi all'esame dei singoli contratti.

Con riferimento al contratto di *leasing* n. 5015347 le parti hanno pattuito l'erogazione di un finanziamento di € 2,5 mln (di cui 750.000,00 versati alla firma del contratto) oltre Iva con restituzione in 179 rate mensili secondo il piano di ammortamento ivi allegato al contratto, e ciò alle seguenti condizioni: tipo di tasso: variabile; tasso interno di attualizzazione: 6,584% indicizzato Euribor 3 mesi (alla stipula, 4,197%); Tasso di mora: Tasso Euribor alla stipula + 5%; spese, calcolate in percentuale rispetto all'importo residuo da versarsi dopo il pagamento del canone iniziale: 0,126%. È inoltre previsto un periodo di prelocazione della durata di 365 giorni con un tasso di interesse corrispettivo pari al tasso Euribor 3 mesi alla stipula + 2,50% calcolato sulle spese che la concedente avrebbe anticipato per la conduttrice nel periodo in cui il bene non fosse ancora nella disponibilità di quest'ultima, somma quantificata in CTP in € 3.000,00.

Pertanto, il tasso di prelocazione comprensivo di spese è pari al 6,823%, il

⁴ Vv più di recente Sez. 1 - , Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 (Rv. 664963 - 01)



tasso di *leasing* (tasso interno di attualizzazione sommato alle spese) al 6,71%, e infine il tasso di mora 6,823%.

Il Decreto Ministeriale vigente al momento della stipula del contratto di *leasing* (1.10.2007-31.12.2007) ha fissato, ai fini della determinazione degli interessi usurari, il tasso soglia per i *leasing* immobiliari al 10,23%, pari al Tasso Effettivo Globale medio rilevato del 6,82%, aumentato della metà.

Anche a seguito di una sommaria valutazione, il TEG del finanziamento risulta inferiore a tali soglie.

Il tasso soglia di mora nel periodo di riferimento è determinato attraverso questa formula: $(6,82\% + 2,1\%) \times 1,50 = 13,38\%$. Poiché sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori sono inferiori alle rispettive soglie di usura, si evince che in tale contratto non si sono pattuiti interessi usurari.

Tale contratto è stato variato in data 25.02.2010⁵ prevedendo un tasso interno di attualizzazione pari al 2,990% attualizzato a Euribor 3 mesi (0,670% al momento della stipula) e interessi di mora pari a tale ultimo tasso aumentato del 5%, per un totale del 5,796% (5,670%+ spese calcolate come sopra, pari al 0,126%).

Il Decreto Ministeriale vigente al momento della modifica (1.01.2010-

⁵ Quindi sotto il vigore della vecchia regolamentazione, poi mutata dal 14/5/2011 con il DL 74/2011, che ha modificato l'art. 2/4 della legge n. 108/1996



21.12.2011) ha fissato, ai fini della determinazione degli interessi usurari, il tasso soglia per i *leasing* immobiliari al 6,585%, pari al Tasso Effettivo Globale medio rilevato del 4,39%, aumentato della metà. Il tasso soglia di mora nel periodo di riferimento è determinato attraverso questa formula: $(4,39\% + 2,1\%) \times 1,50 = 9,735\%$. Poiché sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori sono inferiori alle rispettive soglie, si evince che in tale contratto non si sono pattuiti interessi usurari.

Con riferimento al contratto di *leasing* n. 6054633, stipulato il 17.12.2010, le parti hanno pattuito l'erogazione di un finanziamento di € 687.000,00 oltre Iva con restituzione in 216 rate mensili secondo il piano di ammortamento ivi allegato al contratto, e ciò alle seguenti condizioni: tipo di tasso: variabile; tasso interno di attualizzazione: 3,751% indicizzato Euribor 3 mesi (alla stipula, 1,040%); Tasso di mora: Tasso Euribor alla stipula+ 5%; spese in percentuale all'importo finanziario: 0,674% .

Hanno pattuito inoltre un corrispettivo di prelocazione finanziaria, per il periodo compreso tra l'acquisto dell'area dove edificare l'immobile e la consegna dello stesso (periodo della durata prevista di 270 giorni, prorogabili di ulteriori 120), pari al 3,54 (tasso Euribor alla stipula +2,50%).

Il Decreto Ministeriale vigente *ratione temporis*, ha fissato, ai fini della determinazione degli interessi usurari, il tasso soglia per i *leasing*



immobiliari al 10,23%, pari al Tasso Effettivo Globale medio rilevato del 6,82%, aumentato della metà.

Il tasso soglia di mora nel periodo di riferimento è determinato attraverso questa formula: $(6,040\% + 2,1\%) \times 1,50 = 12,21\%$. Poiché, anche a seguito di una valutazione sommaria del TEGM del finanziamento, sia:

- gli interessi corrispettivi di locazione finanziaria (quantificati, sommando ad essi le spese in percentuale, nella misura del 4,425%);
- quelli del periodo di prelocazione (pari al 4,214%, a spese sommate);
- gli interessi moratori (pari al 4,214%, spese sommate);

risultano inferiori alle rispettive soglie, si evince che in tale contratto non vi sono pattuizioni usuarie.

Con riferimento al contratto di *leasing* n. 6054629, stipulato il 17.12.2010, le parti hanno pattuito l'erogazione di un finanziamento di € 256.000,00 oltre Iva, con restituzione in 216 rate mensili e versamento di un maxicanone iniziale pari a € 76.800,00, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, e ciò alle seguenti condizioni: tipo di tasso: variabile; tasso interno di attualizzazione: 5,21% indicizzato Euribor 3 mesi (alla stipula, 1,040%); Tasso di mora: Tasso Euribor alla stipula+ 5%; spese in percentuale sull'importo residuo da pagare: 4,06%. Stipulavano inoltre per il periodo di prelocazione un corrispettivo pari al 3,540% calcolato sul



costo effettivo del bene.

Il Decreto Ministeriale vigente *ratione temporis* ha fissato, ai fini della determinazione degli interessi usurari, il tasso soglia per i *leasing* immobiliari al 10,23%, pari al Tasso Effettivo Globale medio rilevato del 6,82%, aumentato della metà.

Il tasso soglia di mora nel periodo di riferimento è determinato attraverso questa formula: $(6,040\% + 2,1\%) \times 1,50 = 12,21\%$. Poiché, a seguito di tale sommario calcolo, sia gli interessi corrispettivi comprensivi di spese $(5,21\% + 4,06\% =)$, sia gli interessi di prelocazione comprensivi di spese $(3,50\% + 4,06)$, sia gli interessi moratori $(5\% + 1,040\% + 4,06\%)$ sono inferiori alle rispettive soglie, si evince che neanche in tale contratto si ravvisano pattuizioni usurarie.

Con il **secondo motivo** d'appello C [REDACTED] contesta la *“Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 della Legge numero 108 del 1996, 2697 del Codice Civile, 115, 116 del Codice di Procedura Civile in ordine alla ritenuta esistenza della prova dell'adempimento della [REDACTED] S.p.A. dell'obbligazione contrattuale assunta con la c.d. clausola di salvaguardia.”* In particolare, l'appellante contesta l'argomento del giudice di prime cure secondo il quale essendo inserite nei contratti di cui è causa le cosiddette “clausole di salvaguardia”, in virtù delle quali ogni fluttuazione dei tassi dovrà rientrare nei limiti legali dell'usura, sarà onere



della parte che invoca a suo favore la nullità provare che tale limite è stato superato.

L'appellante osserva che la sola presenza di questa clausola non avrebbe valore dirimente secondo la più recente giurisprudenza e che l'onere della prova a riguardo spetterebbe alla società di *leasing*, che dovrebbe provare il corretto adempimento dell'obbligazione assunta da contratto, per quanto essa sia ripetitiva di una prevista *ex lege*.

Tale motivo è irrilevante alla luce della reiezione del precedente e comunque infondato.

La giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte si uniforma, ritiene che la previsione di una clausola di salvaguardia che riprenda il divieto di pattuizione a qualunque titolo di interessi sopra la soglia prevista dall'articolo 2 comma 4 legge 108/1996 sia a tutti gli effetti, inclusi quelli probatori, una previsione contrattuale. Tuttavia, la citata giurisprudenza afferma anche che l'onere della banca di provare di aver in concreto adempiuto all'obbligazione di mantenere comunque il tasso d'interesse globale del finanziamento sotto la soglia di usurarietà è subordinato alla prova, da parte del cliente, che almeno in astratto tale superamento sia avvenuto. Come stabilito da ultimo in Cass, Sez. 3, Ord. n. 21973 del 2022, che riprende Cass. n. 26286 del 2019, "*l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio*



di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Pregiudiziale rispetto all'insorgenza dell'onere per la banca di provare l'adempimento dell'impegno assunto con la clausola di salvaguardia e però l'assolvimento da parte del debitore dell'onere di provare gli interessi che sono stati in concreto applicati, come affermato dalle Sezioni Unite.".

Pertanto, poiché non risulta provato il superamento del tasso soglia di usura né per gli interessi corrispettivi né per i moratori, il motivo di appello è infondato e va reietto.

Per le considerazioni che precedono si ritiene di non disporre la CTU in quanto manifestamente superflua, restando assorbito ogni ulteriore profilo.

Le **spese** del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come segue:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte d' Appello



Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00

Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00

Compenso tabellare (valori medi) € 8.470,00

Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* DPR 115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da “C [REDACTED] S.A.S. [REDACTED]

[REDACTED],
avverso la sentenza del tribunale di Bergamo n. 25 del 2/1/2020, nel contraddittorio con I [REDACTED] spa:

1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) condanna C [REDACTED] S.A.S. [REDACTED]

[REDACTED], nella persona del liquidatore, al pagamento a favore di I [REDACTED] spa delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali 15%



e accessori di legge;

3) dichiara che sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* DPR 115/2002 a carico di parte appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 novembre 2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

